

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

56° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1637) *CORTINA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(4102) *Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . Pag. 2, 6, 8 e *passim*

BRUNI (*Forza Italia*) 5, 9

Co' (*Misto*) 5, 9, 13

MANARA (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 5

MANGIACAVALLLO, *sottosegretario di Stato per la sanità* 5, 7, 13

MONTELEONE (*AN*) 8, 14

NIEDDU (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 13

TIRELLI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 8

TOMASSINI (*Forza Italia*) 13

I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1637) *CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(4102) *Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714, 1945 e 4102, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato da me proposto in qualità di relatore.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica o biologica degli atleti.

2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, o comunque la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed effettuate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli.

3. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica o biologica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «tecniche, metodologie o sostanze» con le altre: «tecniche e metodologie di somministrazione di farmaci o di manipolazione fisiologica».

1.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, penultimo rigo, e ovunque ricorra, sopprimere le parole: «o biologica».

1.2

MANARA

All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituiscono *doping* la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche terapeutiche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo al fine di migliorare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al *doping* la somministrazione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche terapeutiche non giustificate da condizione patologiche, finalizzate ed idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2».

1.200

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate ovvero l'uso di metodi vietati. I farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche terapeutiche, il cui impiego è considerato *doping*, sono individuati, in conformità alle disposizioni della legge 29 novembre 1995, n. 522, di ratifica ed esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle indicazioni del Comitato olimpico internazionale e degli organismi inter-

nazionali preposti al settore sportivo, in tabelle approvate con decreto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, emanato dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione di controllo sanitario dell'attività sportiva».

1.3

BRUNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) ovvero l'uso di metodi vietati indicati dal medesimo decreto, o comunque la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed adottate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli».

1.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La ripartizione dei farmaci, delle sostanze farmacologicamente attive e delle pratiche terapeutiche nelle tabelle è determinata in base al loro livello di efficacia».

1.4

BRUNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le tabelle sono sottoposte a revisione periodica, con cadenza non inferiore ad un anno e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 2».

1.5

BRUNI

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica o biologica».

1.6

BRUNI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tabelle delle sostanze dopanti)

1. I farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche terapeutiche, il cui impiego è considerato *doping* a norma dell'articolo 1, sono individuati, in conformità alle disposizioni della legge 29 novembre 1995, n. 522, di ratifica di esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle indicazioni del Comitato olimpico internazionale e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in tabelle approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping*.

2. La ripartizione dei farmaci, delle sostanze farmacologicamente attive e delle pratiche terapeutiche nelle tabelle è determinata in base al loro livello di efficacia.

3. Le tabelle sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non inferiore ad un anno e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*».

1.0.1

IL GOVERNO

CÒ. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 si illustra da sè.

MANARA. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 si illustra da sè.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, emendamento 1.200 si illustra da sè.

BRUNI. Signor Presidente, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 sono consequenziali l'uno con l'altro.

L'emendamento 1.3 è molto simile a quello presentato dal relatore e consiste in una formulazione di un comma che consta di due parti: la prima è uguale al testo presentato dal relatore fino alle parole: «metodi vietati», tralasciando le parole: «indicate a livello nazionale olimpico», perchè questo verrà ripreso dopo; la seconda parte riprende parola per parola il testo dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge presentato dal Governo. Questo perchè occorre, secondo me, disporre di tabelle aggiornate e approvate dal Ministero della sanità italiano, dando così garanzia al medico e anche all'atleta. Il Ministero della sanità, cioè, deve indicare esattamente quali sono le sostanze e i metodi vietati in base alle indicazioni del CIO e in conformità della legge 29 novembre 1995.

L'emendamento 1.4 è molto simile a quello del relatore mentre gli altri emendamenti riprendono testualmente il disegno di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Colleghi come ho già spiegato nel corso della relazione generale, ho compiuto un grande sforzo come relatore nel tentativo di realizzare una mediazione tra le diverse proposte di legge presentate, che sono di cinque Gruppi parlamentari, tenendo anche conto delle indicazioni che mi sono state fornite dalla Commissione nella sua interezza, superando anche i classici steccati opposizione-maggioranza.

Già il testo licenziato dalla Commissione nel febbraio 1998 teneva conto delle indicazioni, dei suggerimenti e delle linee strategiche da perseguire per combattere efficacemente il *doping*, anche se come relatore sono convinto che probabilmente su questo terreno una sola legge non è sufficiente a combattere un fenomeno che assume dimensioni vaste e complesse e che quindi richiede probabilmente anche altre azioni.

Da ultimo, nella predisposizione del testo unificato oggi in esame, ho tenuto conto anche della proposta del Governo, frutto del concerto di tre Ministri, in modo tale che la Commissione potesse accogliere i suggerimenti utili di un'ulteriore elaborazione su questa problematica. Mi sono reso conto però dell'utilità di recuperare ulteriori indicazioni positive in modo che il testo fosse il più efficace e anche il più equilibrato possibile.

L'emendamento 1.100 tiene conto – come diceva giustamente il senatore Bruni – anche di queste indicazioni. In realtà c'era un limite nel nostro testo, laddove facevamo riferimento alle sostanze indicate dal CIO, per le quali si ravvisa la necessità di un preciso strumento normativo, che può essere un decreto come prevediamo noi nel testo della Commissione, per il loro recepimento nell'ordinamento italiano. L'emendamento fa un riferimento specifico, tenendo conto della necessità di armonizzare le norme italiane con quelle del Comitato olimpico internazionale, al decreto del Ministero della sanità di cui all'articolo 3; è con questo strumento che vengono poi approvate queste norme. La differenza con il testo del Governo non è sostanziale, perchè il Governo indica delle tabelle, noi invece facciamo riferimento ad un decreto del Ministro della sanità che approva un elenco di sostanze, che, in base alle indicazioni del Comitato olimpico internazionale, vengono indicate dalla Commissione. Nel testo da me proposto la Commissione ha infatti una funzione consultiva, indica quali sono le sostanze, mentre il Ministro della sanità, con un proprio decreto, approva queste sostanze. Il loro elenco acquista così valore anche dal punto di vista giuridico con riguardo all'applicazione delle sanzioni, che altrimenti rischiano di rimanere inapplicabili in assenza di uno strumento che formalmente le approvi. La nuova formulazione in realtà è molto simile a quella del Governo, l'unica differenza è che il Governo si riferisce a tabelle e noi invece ci riferiamo ad un decreto del Ministro della sanità che approva le sostanze.

A questo punto, per ragioni di coerenza, vorrei illustrare anche l'emendamento 3.100, che si collega direttamente a quanto ho testè detto. Questo emendamento stabilisce che il Ministro della sanità «emana annualmente il decreto che ratifica ed aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti di cui al comma 2 dell'articolo 1, uniformandosi alle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e in conformità alle disposizioni della legge 29 settembre 1995, n. 502, di ratifica ed esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Stasburgo il 16 novembre 1989».

Ricordo che il grande sforzo della Commissione è quello di armonizzare la legislazione italiana con le norme internazionali, in particolare con quelle riguardanti il settore dello sport emanate dal Comitato olimpico internazionale, e che il collegamento esistente tra l'emendamento 3.100 e l'emendamento 1.100 ha lo scopo di creare condizioni di equilibrio all'interno del testo.

Desidero aggiungere che sostanzialmente condivido il contributo apportato dai diversi colleghi attraverso la presentazione di ulteriori emendamenti. Come relatore non sono contrario agli emendamenti e, quindi, agli ulteriori sforzi compiuti, tanto è vero che sono d'accordo sull'approvazione di alcuni emendamenti e al momento opportuno ne spiegherò il motivo. Tuttavia, dopo il lungo e complesso lavoro svolto e l'approvazione per ben due volte del testo in esame in sede referente, ritengo opportuno rinunciare ad apportare ulteriori modifiche che in sostanza non modificano lo spirito della legge. Pertanto, invito i senatori Cò, Bruni e Manara ed il rappresentante del Governo a ritirare gli emendamenti che hanno presentato al fine di non esprimere su di essi parere contrario. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento del Governo, devo aggiungere che lo sforzo da noi compiuto ha tenuto conto delle sue indicazioni.

Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2 del senatore Manara, in quanto è conforme ad una disposizione che avevamo già approvato.

MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, vorrei precisare che con l'emendamento 1.0.1 si intende inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, il quale si occupa della tutela sanitaria delle attività sportive e del divieto di *doping* in termini generali. Si tratta, quindi, di una ulteriore precisazione in stretta correlazione con quanto lei ha detto. Specifico ulteriormente che si fa riferimento alle disposizioni della legge n. 522 del 1995 e specificatamente alle indicazioni del Comitato olimpico internazionale. Nel comma 2 dell'emendamento 1.0.1 si stabilisce che la ripartizione dei farmaci, delle sostanze farmacologicamente attive e delle pratiche terapeutiche nelle tabelle è determinata in base al loro livello di efficacia. Il comma 3 prevede che le tabelle devono essere sottoposte a revisione periodica, con cadenza non inferiore ad un anno, e che le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità previste al comma 1. Quindi, l'emendamento del Governo va nella direzione di precisare ulteriormente e dettagliatamente le indicazioni date.

Comunque, sugli emendamenti del Governo mi rimetto alla Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.100.

MONTELEONE. Signor Presidente, in base a quanto ha testè detto, penso di aver capito che la scelta politica che l'ha spinto a proporre l'emendamento 1.100, e quindi a consigliare il Governo a ritirare il suo emendamento, è quella di armonizzare quattro disegni di legge. L'intento è quello di voler evidenziare che questa Commissione – come è giusto che sia – è in grado di presentare tranquillamente un emendamento senza avere altre «ingerenze» e, quindi, di rivendicare l'autonomia del Parlamento nei confronti del Governo.

Pertanto, preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento.

TIRELLI. Devo innanzitutto premettere che intervengo sull'ordine dei lavori più che sul merito degli emendamenti.

Signor Presidente, precedentemente si è riferito ad una procedura ormai consolidata in questa legislatura, che è quella di demandare a decreti ministeriali alcune specificazioni non inserite nelle norme. A prescindere dalla contrarietà di principio ad un simile modo di legiferare che si esaurisce, in sostanza, conferendo una sorta di delega al Governo, come abbiamo avuto modo di rilevare in quasi tutti i passaggi di questa legislatura, si deve fare anche una ulteriore considerazione.

Preso atto che questa è la linea della maggioranza, quando si fanno le leggi dobbiamo cercare almeno di fissare il maggior numero di paletti affinché il modo con il quale si rende effettiva ed applicabile una legge segua il più possibile gli intendimenti della Commissione. Pertanto, questo modo di affidare al Governo delle deleghe non è condivisibile. Sottopongo all'osservazione della Commissione la riflessione sulla necessità, nel dare una delega, di indicarne anche gli ambiti precisi in modo che il risultato finale non si discosti troppo dall'intendimento del legislatore. Non possiamo conferire deleghe troppo ampie, perchè diversamente le leggi non le faremmo noi ma i funzionari del Ministero interessato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Tirelli, vorrei chiarire che in realtà non si prevede di affidare al Governo delle deleghe, ma l'emanazione di norme di secondo livello rispetto alla legge. In un settore come quello dei farmaci, individuati sulla base delle indicazioni del CIO, che sono in divenire, mutano, cambiano, lo strumento per dettare queste norme non può che essere uno strumento tipo il decreto del Ministro. Non possiamo prevedere a monte tutte le sostanze che hanno un effetto dopante, quindi dobbiamo individuare uno strumento che consenta al Governo di emanare queste norme di secondo livello.

Noi non diamo una delega al Governo, ma stabiliamo qual è lo strumento che permette al Ministro competente di emanare queste norme di secondo livello, che vengono aggiornate periodicamente. Si tratta di una

strada di garanzia per la legge, perchè individuiamo anche lo strumento che ha un'efficacia per poter poi dettare le norme di secondo livello.

Chiedo ai senatori Cò e Bruni se accolgono il mio invito a ritirare gli emendamenti da loro proposti.

CÒ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1.

BRUNI. Signor Presidente, mantengo gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

L'emendamento 1.6, che prima non ho illustrato, intende sopprimere al comma 3 le parole: «purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica o biologica». Probabilmente su questo ci sarà la rivolta degli atleti – basti pensare all'ultima esperienza di Biaggi, che si è messo a correre sulla moto con la mano fratturata – perciò vorrei mettere in votazione anche tale proposta.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Propongo di accantonare la votazione dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping)

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*, di seguito denominata Commissione, con il compito di svolgere attività consultive in materia di vigilanza e controllo dell'uso di medicinali o di metodi a scopo di *doping* nelle attività sportive esercitate anche in forma dilettantistica o amatoriale.

2. La Commissione è composta di: *a)* due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente; *b)* due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali; *c)* un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; *d)* un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale; *e)* tre rappresentanti indicati dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici esperti rispettivamente nel campo della medicina dello sport, della medicina interna e della pediatria; *f)* un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti esperto in farmacologia e tossicologia.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

4. Per il proprio funzionamento la Commissione si avvale delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità dei componenti, dei rimborsi spesa e degli altri oneri è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo di due miliardi annui.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, presso il Ministero della sanità, la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*, di seguito denominata Commissione».

2.1

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «, con il compito» ad: «amatoriale».

2.200

IL GOVERNO

All'articolo 2, comma 1, aggiungere dopo la parola: «Commissione» le seguenti: «che svolge le seguenti attività:

- a) predispone le tabelle indicate nell'articolo 1-bis, comma 1;*
- b) determina, anche in conformità alle indicazioni del Comitato olimpico internazionale, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping;*
- c) effettua, tramite laboratorio di cui all'articolo 3, i controlli anti-doping sulle manifestazioni sportive e quelli occasionali;*
- d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;*
- e) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e con il Ministro della pubblica istruzione, programmi informativi, educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di competenza;*
- f) mantiene rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi ed interventi contro il doping».*

2.201

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La Commissione di controllo sanitario dell'attività sportiva è composta di:

- a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;*
- b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;*
- c) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;*
- d) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;*
- e) due medici specialisti della medicina dello sport;*
- f) un pediatra;*
- g) un patologo clinico;*
- h) un farmacologo.*

2-bis. I componenti della Commissione indicati nelle lettere e), f) e g) del comma 2, sono scelti tra i professori universitari titolari di cattedra nelle rispettive discipline, rispettivamente dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri per le lettere e), f) e g) e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti per la lettera h)».

2.2

FUMAGALLI CARULLI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La Commissione di controllo sanitario dell'attività sportiva è composta da:

- a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di Presidente;
- b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- d) un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità;
- e) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- f) due medici specialisti di medicina dello sport;
- g) un pediatra;
- h) un patologo clinico;
- i) un esperto in tossicologia e farmacologia.

2-bis. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e h) sono indicati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri; il componente di cui alla lettera i) è indicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti».

2.100

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede». Alla lettera b) sostituire le parole: «due rappresentanti» con le altre: «un rappresentante». Alla lettera d) sostituire le parole: «un rappresentante» con le altre: «due rappresentanti».

2.3

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede». Alla lettera b) sostituire le parole: «due rappresentanti» con le altre: «un rappresentante». Sosti-

tuire la lettera e) con la seguente: «un rappresentante indicato dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici».

Aggiungere altresì, in fine, le seguenti lettere:

- «g) un rappresentante degli atleti;
- h) un esperto di metodologia dell'allenamento».

2.4

CÒ, CRIPPA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) due rappresentanti del Ministero della difesa».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «con il Ministro per i beni e le attività culturali» inserire le altre: «e con il Ministro della difesa».

2.5

NIEDDU

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) un rappresentante degli enti di promozione sportiva».

2.101

MONTELEONE

Al comma 2 sostituire le lettere e) ed f) con le seguenti:

«e) tre membri indicati dalla Federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che siano rispettivamente un medico dello sport, un patologo clinico ed un pediatra;

f) un esperto in farmacologia e tossicologia indicato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti».

2.6

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 3 sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «tre».

2.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I componenti della Commissione indicati nelle lettere e) ed f) del comma 2 sono scelti tra i professori universitari titolari di cattedra nelle rispettive discipline».

2.8

FUMAGALLI CARULLI

TOMASSINI. Signor Presidente, gli emendamenti 2.1 e 2.3 si illustrano da sè.

MANGIACAVALLLO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.200 e 2.201 sono uno consequenziale all'altro, perchè l'emendamento 2.200 sopprime una parte del comma 1 dell'articolo 2, mentre l'emendamento 2.201 precisa quelli che sono ulteriori compiti della commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*.

In via generale, la commissione deve predisporre le tabelle indicate nell'articolo 1-*bis*, comma 1; nel caso fosse accolto l'emendamento 2.200, determinare, con rispetto delle indicazioni che provengono dal CIO, i criteri e le metodologie per i controlli del *doping*; effettuare, tramite il laboratorio previsto dal successivo articolo 3, i controlli anti-*doping*, sia occasionali che stabili, su tutte le manifestazioni sportive; individuare le forme di collaborazione per i controlli anti-*doping* con le strutture del Servizio sanitario nazionale per effettuare un'azione sinergica, anche in funzione della presenza territoriale delle strutture del Servizio sanitario nazionale (quindi, un rapporto di collaborazione diretto); promuovere, in stretta collaborazione con la Conferenza Stato-regioni e con il Ministro della pubblica istruzione, programmi informativi, educativi, preventivi e riabilitativi nei vari settori di competenza; mantenere rapporti operativi e di scambio con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, in maniera che possa essere garantita la partecipazione italiana a programmi ed interventi contro il *doping* e, quindi, l'integrazione delle proprie esperienze con quelle degli altri paesi.

L'emendamento 2.2 specifica ulteriormente la composizione della commissione di controllo sanitario dell'attività sportiva prevista dall'articolo 2. A tale riguardo si ritorna a valutazioni già esplicitate con gli emendamenti presentati al testo originario, prima della proposta aggiuntiva del Governo. In sostanza, si specificano ulteriormente le figure che devono far parte della commissione, che sicuramente deve svolgere un compito delicato, cercando di scegliere fra competenze e specificità che vanno ad arricchire il suo bagaglio scientifico, culturale e tecnico.

CÒ. Gli emendamenti 2.4 e 2.7 si illustrano da sè.

NIEDDU. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.5.

L'articolo 2 sostituisce la commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e ne definisce la composizione. Il mio emendamento è rivolto in particolare a recuperare l'esigenza di rappresentare all'interno di tale commissione una realtà importante quale quella dell'atletica militare. Voglio evidenziare che i centri di atletica militare costituiscono, all'interno delle strutture militari, dei reparti a sè. Va anche detto che gli atleti sono pur sempre, anzi prima di tutto, dei militari. A mio parere, quindi, il compito di vigilanza e di controllo affidato alla commissione potrebbe essere svolto in modo più adeguato se al suo interno fossero presenti an-

che due rappresentanti del Ministero della difesa, quindi due rappresentanti di chi governa quelle strutture.

La realtà dell'atletica militare è molto consistente – ho già fornito al Presidente una piccola tabella – e non marginale. Nei Giochi di Atlanta del 1996 su 345 atleti partecipanti del nostro paese, 113 erano militari; in quella occasione, su 35 medaglie vinte, 21 sono state conquistate da atleti militari. Nei Giochi olimpici di Nagano del 1998, su 198 atleti partecipanti, 85 erano militari e, su 14 medaglie vinte, 12 sono state conquistate da atleti militari. Quindi, si tratta di una realtà significativa e rilevante che merita una particolare attenzione. Pertanto, credo che gli emendamenti presentati costituiscano un segnale positivo in questo senso.

Un'ultima considerazione intendo sottoporre all'attenzione di questa Commissione. Poichè si tratta di personale militare facente parte prima di tutto di centri sportivi collocati all'interno di strutture militari e poichè la commissione svolge compiti di vigilanza e di controllo, occorre tener conto anche del fatto che nelle strutture militari il controllo in generale ed i rapporti con chi è addetto al controllo sono demandati completamente al Ministero della difesa. Come ho detto ieri al Presidente, mentre possiamo tranquillamente visitare le strutture carcerarie, non possiamo invece accedere in quelle militari. Quindi, è abbastanza contraddittorio pensare di poter controllare e vigilare centri di atletica allocati all'interno di strutture militari tagliando fuori chi li gestisce e chi ha compiti di controllo.

MONTELEONE. Con l'emendamento 2.101 si propone di inserire tra i componenti della commissione anche un rappresentante degli enti di promozione sportiva, non solo perchè – come è a tutti noto – essi rappresentano cinque milioni di cittadini che praticano uno sport dilettantistico ed amatoriale non organizzato dalle federazioni del CONI, ma anche perchè allo stato di fatto vengono sanzionati gli atleti senza concedere loro di poter avere dei propri rappresentanti.

PRESIDENTE. A causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

